

Disegno di legge n. 881.

CAMERA DEI DEPUTATI

Provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di un Istituto nazionale di assicurazione

N. 17.

ARTICOLI APPROVATI
EMENDAMENTI
E ARTICOLI AGGIUNTIVI

Seduta del 1° marzo 1912

Articoli approvati.

TITOLO I.

Dello Istituto nazionale di assicurazioni.

Art. 1.

Le assicurazioni sulla durata della vita umana, in tutte le loro possibili forme, sono esercitate in regime di monopolio, dall'Istituto nazionale di assicurazioni, che è istituito con sede in Roma.

Le polizze di assicurazione emesse dallo Istituto nazionale sono garentite dallo Stato.

L'Istituto nazionale di assicurazioni ha personalità giuridica e gestione autonoma ed è posto sotto la vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, che la eserciterà nei modi e nelle forme che saranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

L'ordinamento dello Istituto sarà disciplinato da uno statuto organico, che determinerà altresì le norme per la istituzione e l'esercizio delle sedi compartimentali e delle agenzie locali.



legge e nessuna azione può essere esercitata per la esecuzione dei contratti medesimi od anche solo in risarcimento di danni o in rimborso di spese.

Chiunque assuma o procuri o induca altri a procurare contratti o proposte di assicurazione nell'interesse di imprese italiane o straniere è punito con multa nella misura dal 10 al 20 per cento della somma assicurata o del valore capitale del contratto di rendita vitalizia.

Nel caso di più contravvenzioni a questa disposizione la multa sarà sempre applicata nella misura del 20 per cento.

In caso di recidiva la multa sarà raddoppiata.

Le anzidette penalità non si applicano agli assicurati.

L'importo delle multe applicate a norma del presente articolo è devoluto per metà alla Cassa nazionale di previdenza e sarà attribuito al fondo delle pensioni operaie; l'altra metà è devoluta a coloro che hanno scoperto la frode e al personale dell'Istituto nazionale nei modi e nelle proporzioni che saranno stabiliti dallo Statuto.

Per i contratti di assicurazione sulla vita dell'uomo stipulati all'estero non può essere esercitata alcuna azione nel Regno.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di assicurazioni è composto di nove membri ed è costituito con decreto reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio dei ministri. Con lo stesso decreto si provvederà alla nomina del presidente e del vice-presidente del Consiglio.

Del Consiglio di amministrazione fanno parte:

a) quattro funzionari dello Stato, scelti due dal ministro di agricoltura, industria e commercio, e due dal ministro del tesoro;

b) quattro cittadini che non siano funzionari dello Stato e che abbiano dato prova di capacità tecnica e amministrativa in istituti di emissione, di credito o di previdenza;

c) il direttore generale della Cassa nazionale di previdenza.

Il direttore generale dell'Istituto nazionale interviene alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.

Gli uffici di direttore generale e di consigliere di amministrazione sono incompa-

tibili con la qualità di senatore e deputato e con qualunque carica pubblica elettiva.

Il presidente sarà scelto fra i consiglieri di cui alla lettera b).

Ai funzionari dello Stato chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della legge 30 giugno 1908, n. 304.

Art. 6.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica e si rinnovano, per il tempo e con le norme che saranno stabilite dallo Statuto organico, che determinerà pure i casi ed i modi di eventuale revoca dei consiglieri.

Con decreto reale promosso dal ministro di agricoltura industria e commercio saranno fissati la misura e il modo di retribuzione dei consiglieri di amministrazione delle categorie *a* e *b* del precedente articolo.

Art. 7.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio nominerà, su proposta del Consiglio di Amministrazione, due consiglieri i quali, insieme al presidente e al direttore generale, costituiranno un Comitato permanente.

Le attribuzioni del Comitato e le norme per il suo funzionamento e per la durata in carica dei suoi membri saranno determinate dallo Statuto.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione propone lo Statuto organico dell'Istituto e le eventuali modificazioni di esso e delibera:

1° sulla istituzione di sedi, uffici ed agenzie;

2° sulle tariffe dei premi per le singole forme di assicurazione e sui relativi tipi di polizze;

3° sulle proposte di contratti collettivi di assicurazione, anche da parte di pubbliche amministrazioni;

4° sui regolamenti interni di amministrazione;

5° sulla gestione e l'impiego dei fondi;

6° sugli accantonamenti per la riserva matematica e per le riserve di garanzia;

7° sui bilanci;

8° sulla compartecipazione del personale agli utili netti e sul piano di ripartizione degli utili stessi fra il personale amministrativo, tecnico e di produzione dell'azienda;

9° su tutti gli atti che eccedano l'ordinaria amministrazione o che abbiano una particolare importanza per l'azienda.

Il Consiglio d'amministrazione nomina e rimuove il personale e ne determina le retribuzioni.

Lo Statuto disciplinerà l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio di amministrazione. Disciplinerà inoltre le garanzie per la vendita e l'acquisto dei titoli.

Le deliberazioni di cui al numero 2 saranno approvate con decreto reale, udito il Consiglio dei ministri, e quelle di cui al numero 8, saranno sottoposte all'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio.

Art. 9.

Il direttore generale dell'Istituto nazionale è nominato con decreto reale, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio dei ministri. Col decreto stesso sono stabiliti lo stipendio e le indennità del direttore generale.

Il direttore generale rappresenta l'Istituto, esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e dirige i servizi tecnici e amministrativi.

Il direttore generale non può essere rimosso nè sospeso dall'ufficio altrimenti che con decreto reale su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, udito il Consiglio dei ministri.

Art. 10.

L'Istituto ha, nei limiti e colle modalità determinate dallo Statuto, impiegati amministrativi e tecnici, oltre agli incaricati della produzione e di altri servizi speciali.

Gli impiegati dell'Istituto non sono nè potranno essere equiparati agli impiegati dello Stato; e sono assunti con contratti a tempo determinato, rescindibili e rinnovabili a norma dello Statuto.

Lo Statuto determinerà pure le norme per la retribuzione degli impiegati.

All'atto della loro assunzione in servizio, gli impiegati dell'Istituto dovranno stipulare collo stesso un contratto di assicura-

stabilito dallo Statuto, e non avranno diritto ad altro trattamento di quiescenza o di pensione fuori di quello nascente dal loro contratto di assicurazione.

Nell'assunzione del personale dell'Istituto saranno assunti di preferenza in servizio dall'Istituto stesso coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, prestino da non meno di tre anni servizio presso le imprese di assicurazione sulla durata della vita umana, e che siano riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione.

Agli impiegati tutti dell'Istituto nazionale nei loro rapporti con l'Istituto si intendono estese le disposizioni del codice penale che riguardano i pubblici ufficiali.

Art. 11.

Il personale produttore sarà retribuito esclusivamente con provvigioni proporzionate al numero e all'entità degli affari per mezzo di esso conclusi. Nessun altro compenso sotto qualsiasi forma e per qualsiasi titolo può essere corrisposto al personale produttore, eccetto i premi che l'Istituto eventualmente decida di concedere ai più attivi produttori.

Potranno essere autorizzati a procurare affari all'Istituto col corrispettivo fissato dallo Statuto i titolari degli uffici postali delle categorie designate dal ministro delle poste e telegrafi, i notai e i segretari ed impiegati comunali.

Il servizio di riscossione dei premi e il pagamento delle indennità derivanti da contratti di assicurazione, oltre che direttamente dagli organi dell'Istituto, potrà essere fatto, con esenzione da ogni spesa, da uffici postali delle due ultime categorie da designarsi d'accordo tra i ministri dell'agricoltura e delle poste e telegrafi.

Le norme per la gestione di tale servizio saranno stabilite dal regolamento.

Art. 12.

Le funzioni di sindaci, in conformità alla disposizione dell'articolo 184 del codice di commercio, sono esercitate da un collegio costituito:

1° da un consigliere della Corte dei conti, designato annualmente dal presidente della Corte;

ente, designato annualmente dal presidente del Consiglio stesso;

3° da un ispettore degli Istituti di emissione o da un funzionario della Direzione generale degli istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, nominato annualmente dal ministro del tesoro.

I sindaci presenteranno ogni anno una relazione che, unitamente a quella del Consiglio di amministrazione dello Istituto e ai bilanci, sarà comunicata dal ministro di agricoltura, industria e commercio al Parlamento.

Ogni triennio sarà comunicato al Parlamento il bilancio tecnico dell'Istituto.

Il decreto reale di cui all'articolo 6 stabilirà pure il modo e la misura della retribuzione dei sindaci.

Art. 13.

Il Tesoro dello Stato aprirà un conto corrente all'Istituto nazionale di assicurazione sino all'ammontare di 5,000,000 di lire perchè esso possa provvedere alle spese di impianto e di gestione nei primi anni di esercizio.

Tale anticipazione produrrà un interesse pari a quello medio che si corrisponde per i buoni del Tesoro e verrà rimborsata nel termine massimo di dieci anni a partire dal terzo esercizio della gestione dell'Istituto, in annualità non inferiori al decimo della somma anticipata.

Art. 14.

Dagli utili netti annuali si preleveranno:

a) una quota non inferiore al 7 per cento per la riserva ordinaria;

b) la quota destinata, a norma dello Statuto, alla riserva di garanzia e ad ogni altra eventuale riserva;

c) la quota di compartecipazione che sia assegnata al personale amministrativo tecnico e di produzione dell'Istituto in misura non superiore al 5 per cento.

Gli utili netti residuali sono devoluti per intero alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai.

Art. 15.

Le norme tecniche per il calcolo della riserva matematica saranno determinate dallo Statuto.

nale di assicurazioni saranno impiegate, con divieto di qualsiasi altro impiego, nei modi seguenti :

1° in titoli del Debito pubblico consolidato del regno d'Italia ;

2° in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano ;

3° in cartelle emesse dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario in Italia ;

4° in anticipazioni su pegno dei titoli, di cui ai numeri 1, 2 e 3 del presente articolo ;

5° in acquisto, mediante cessione o surrogazione, di annualità dovute dallo Stato italiano ;

6° in mutui sopra proprie polizze di assicurazione, nei limiti del corrispondente valore di riscatto ;

7° in beni immobili urbani posti nel Regno, purchè liberi da ipoteche e da qualsiasi altro onere, ed in misura non superiore al decimo della riserva ;

8° in sovvenzioni agli impiegati ed operai dello Stato, delle provincie e dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei Monti di Pietà, delle Camere di commercio, degli Istituti di emissione, contro garanzia della cessione di una quota parte degli emolumenti ad essi dovuti, autorizzata dalle leggi 30 giugno 1908, n. 335; e 13 luglio 1910, n. 444.

Gli amministratori, il cui voto motivato contrario non risulti dalle relative deliberazioni, sono collettivamente e solidalmente responsabili di qualsiasi investimento od impiego di fondi fatto in deroga alle norme del presente articolo.

Art. 16.

Gli utili dello Istituto nazionale di assicurazioni sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

I contratti fra l'Istituto nazionale di assicurazioni e gli assicurati sono soggetti alla tassa speciale, in surrogazione delle ordinarie tasse di bollo e di registro, regolata dal testo unico della legge relativa alle tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi, approvato col regio decreto 26 gennaio 1896, n. 44.

L'Istituto nazionale di assicurazioni godrà della franchigia postale e telegrafica nelle forme e nei modi che saranno determinati nel regolamento.

Art. 17-bis.

I pubblici funzionari che, nell'adempimento delle loro attribuzioni presso l'Istituto nazionale, vengano a conoscenza delle trattative o dei rapporti fra l'Istituto stesso ed i privati debbono serbare il segreto su tutto quanto è a loro conoscenza.

È in ogni caso vietato ai pubblici funzionari ed al personale dell'Istituto di tutte le categorie di comunicare agli agenti delle imposte notizie e dati comunque riferentisi a contratti fra l'Istituto nazionale ed i privati.

In caso di trasgressione sono applicabili le sanzioni stabilite dalla legge sullo stato degli impiegati civili (testo unico approvato con decreto reale 22 novembre 1908, n. 693) per l'inosservanza del segreto d'ufficio.

Art. 17-ter.

Le somme dovute dall'Istituto nazionale per effetto di contratti di assicurazione non possono essere assoggettate a pignoramento o sequestro, salvo le disposizioni dell'articolo 453 del Codice di commercio.

TITOLO II.

Disposizioni relative alle imprese esercenti l'assicurazione sulla durata della vita umana e alle associazioni tontinarie.

Art. 18.

I contratti di assicurazione sulla durata della vita umana stipulati prima della entrata in vigore della presente legge continueranno ad avere il loro pieno effetto secondo le condizioni generali e particolari risultanti dalle relative polizze.

Rimane fermo l'obbligo di cui all'articolo 145 del codice di commercio.

Gli assicuratori non potranno in alcun modo invocare le disposizioni di questa legge per annullare o modificare i contratti in corso.

Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le imprese nazionali ed estere, che esercitano in Italia le assicurazioni sulla durata della vita umana, debbono presentare all'ufficio del registro del luogo in cui ciascuna ha il suo stabilimento principale nel Regno il repertorio delle polizze di assicurazione sulla durata della vita umana, con le seguenti indicazioni per ciascuna polizza: numero d'ordine, data di emissione, nome, cognome e domicilio dell'assicurato, nome, cognome e domicilio del beneficiario, natura del contratto di assicurazione, somma assicurata.

Il repertorio sopra indicato sarà dal ricevitore del registro vidimato e chiuso nelle forme che saranno indicate dal regolamento in applicazione della presente legge.

La misura della somma assicurata con ciascun contratto in vigore all'atto della promulgazione della presente legge non potrà essere aumentata. I contratti stipulati allo scopo di aumentare la somma precedentemente assicurata saranno ritenuti nulli e cadranno sotto le disposizioni dell'articolo 4 della presente legge.

Per le imprese che lascino decorrere infruttuosamente il termine sopra indicato senza avere adempiuto all'obbligo della denuncia dei contratti, provvederà il Ministero di agricoltura ai necessari accertamenti a spese dell'impresa inadempiente, la quale incorrerà in una pena pecuniaria di lire cinque-mila esigibile colle forme stabilite dalla legge sulle tasse di registro.

Nel caso che le imprese non adempiano o adempiano incompiutamente all'obbligo stabilito dal comma 1° di quest'articolo, esse incorreranno, per ogni polizza omessa o denunciata per valore insufficiente, in una pena pecuniaria che non potrà essere minore di lire cento.

A decorrere dal termine indicato nel 1° comma di questo articolo e per altri 90 giorni successivi, potranno gli assicurati prendere visione delle denunce fatte dalla impresa e per le sole polizze che li riguardano, senza pagamento di tassa alcuna e, nel caso di mancata o insufficiente denuncia, provvedere alla denuncia delle polizze da essi stipulate.

Saranno ritenuti nulli e fatti in frode alla presente legge, qualunque data vi apparisca,

della vita umana che non siano registrati nel repertorio polizze delle imprese assicuratrici, vidimato e chiuso a' termini del presente articolo e dopo la scadenza del termine indicato nel precedente capoverso.

Trascorso il tempo utile per le denunce delle polizze, così da parte delle imprese assicuratrici, come da parte degli assicurati, questi conservano sempre il diritto di ripetere dalle imprese assicuratrici il rimborso dei premi pagati assieme agli interessi capitalizzati alla fine di ciascun periodo annuale.

Art. 20.

È vietato in Italia l'esercizio delle associazioni tontinarie o di ripartizione, sia nazionali che estere.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio provvederà, entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge, a norma della legge 26 febbraio 1902, n. 9, alla nomina di un commissario regio per ciascuna associazione nazionale od estera, il quale procederà allo accertamento della situazione patrimoniale e alla determinazione dei diritti dei singoli soci nonchè delle quote percentuali loro spettanti.

Il commissario assume l'amministrazione dell'associazione con tutti i poteri dei liquidatori delle società di commercio.

Le forme ed i modi della gestione straordinaria saranno determinati dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Gli atti attinenti alla liquidazione saranno esenti dalle tasse di registro e bollo.

A partire dall'entrata in vigore della presente legge restano sospese le dichiarazioni di decadenza dei soci per causa di morosità non che le eliminazioni per morte.

Spettano agli eredi dei soci tutti i diritti derivanti dallo Statuto dell'associazione e dalle disposizioni della presente legge.

Agli effetti del divieto di esercizio e dei provvedimenti contenuti nel presente articolo s'intendono estese alle associazioni tontinarie o di ripartizione, sia nazionali che straniere, le disposizioni del 1° comma dell'articolo 2 della presente legge.

Art. 21.

È ammesso per i soci delle assicurazioni tontinarie o di ripartizione nazionali il diritto al recesso, che può essere esercitato

menti di cui è cenno nel comma secondo dell'articolo precedente nella *Gazzetta Ufficiale* e nel foglio degli annunci ufficiali della provincia nella quale ha sede la associazione.

I soci che entro il detto termine non avranno espressa la volontà del recesso si intenderanno, se operai, iscritti alla Cassa nazionale di previdenza, se non operai si considereranno assicurati, per un contratto di rendita vitalizia o per un capitale differito, presso l'Istituto nazionale di assicurazioni.

Le operazioni di riparto fra la Cassa nazionale di previdenza e l'Istituto nazionale di assicurazioni, saranno dal commissario, di cui all'articolo precedente, compiute con l'assistenza di un delegato per ciascuno dei due Istituti.

Art. 22.

I soci delle imprese tontinarie o di ripartizione nazionali che, in virtù della presente legge, sono iscritti presso la Cassa nazionale di previdenza e quelli che saranno assicurati presso l'Istituto nazionale continueranno nei versamenti, a cui erano obbligati verso le associazioni alle quali appartenevano, salva in loro la facoltà di aumentare i contributi, osservando le norme che all'uopo saranno stabilite nel regolamento.

I soci delle imprese tontinarie iscritti o assicurati come sopra saranno accreditati presso la Cassa nazionale di previdenza e presso l'Istituto nazionale di assicurazioni, sotto forma di versamenti unici anticipati per costituzione di rendite vitalizie, o di capitale differito, delle quote che ad essi potranno spettare sul patrimonio delle associazioni cui appartengono.

Art. 23.

I provvedimenti del Ministero, menzionati nel presente titolo, potranno essere esclusivamente impugnati con ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, a norma dell'articolo 22 della legge sul Consiglio di Stato, testo unico, approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 638, senza che possa esserne sospesa l'esecuzione.

Emendamenti.

Art. 24.

Aggiungere:

... sulla base dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia degli operai, con partecipazione contributiva dei padroni e degli operai proporzionale ai salari, ammettendo un conveniente periodo di differimento per gli assegni delle pensioni, che saranno integrate con contributi dello Stato.

Ivanoe Bonomi, Cabrini.

Aggiungere: ed il suo coordinamento col l'Istituto nazionale di assicurazioni.

Graziadei.

Art. 24-bis.

Sostituire:

Appena promulgata la presente legge il Ministero d'agricoltura, industria e commercio procederà ad una ispezione generale dello stato economico-finanziario di tutte le imprese nazionali ed estere che esercitano nel Regno l'assicurazione sulla durata della vita umana.

È per ora interdetta e conseguentemente nulla qualunque alienazione del patrimonio delle imprese medesime senza l'autorizzazione del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Astengo.

Art. 24-ter.

Dopo il primo comma aggiungere:

La domanda di cessione potrà essere rivolta all'Istituto nazionale di assicurazione anche da assicurati, che rappresentino almeno due terzi del capitale assicurato.

Giulio Alessio.

Al primo comma aggiungere: Il versamento dello ammontare delle riserve matematiche potrà essere eseguito anche mediante il conferimento degli enti attivi in quella forma, misura e colle prescrizioni da stabilire nel regolamento. Qualora si tratti di stabili, il versamento corrispondente potrà anche essere equamente ritardato mediante ipoteca di garanzia da determinare come sopra.

Rubini.



Dopo il quarto comma aggiungere:

L'Istituto Nazionale potrà inoltre addi-
venire a speciali convenzioni per l'assun-
zione del portafoglio di quelle Società ita-
liane costituite per la sola assicurazione
sulla vita che, entro tre mesi dalla promul-
gazione della presente legge, si ponessero in
liquidazione

Riccardo Luzzatto, Romussi.

Prima dell'ultimo comma aggiungere: Le
imprese che hanno ceduto il loro portafoglio
allo Stato per le operazioni in essere al
5 giugno 1911, dovranno, a datare dal giorno
in cui la cessione si effettua, cessare da
nuove operazioni. Esse potranno, però, ce-
dere il resto del loro portafoglio e la corri-
spondente riserva, creati fra il 5 giugno 1911
e la data della cessione allo Stato, o allo Stato
stesso, se li accetta, o ad altre Compagnie
od Imprese che al 5 giugno 1911 esercita-
vano nel Regno.

Rubini.

Art. 24-quater.

Al primo comma, alle parole: possono es-
sere autorizzate, *sostituire la parola:* sa-
ranno.

Graziadei.

Al primo comma aggiungere: a partire
dalla data del decreto di autorizzazione.

Rubini.

In fine del primo comma aggiungere: dalla
data della ottenuta autorizzazione.

Graziadei.

Sostituire al n. 1:

1° che le imprese assicuratrici cedano
all'Istituto nazionale, nei primi cinque anni,
il quaranta per cento di ciascun rischio as-
sunto dopo l'entrata in vigore della pre-
sente legge, e il sessanta per cento nei cinque
anni successivi;

Ivanoe Bonomi.

Al n. 1° sostituire:

1° che le imprese assicuratrici cedano
all'Istituto nazionale una parte di ciascun
rischio assunto dopo l'entrata in vigore
della presente legge da determinarsi dal-
l'Istituto nazionale in una misura correla-
tiva alla estensione della massa di produ-
zione d'ogni società giusta le contabilità
dell'ultimo quinquennio d'esercizio e in ogni



caso in una misura non inferiore al venti e non superiore al sessanta per cento di ciascun rischio.

Giulio Alessio.

Nel n. 1º, alle parole: che le imprese assicuratrici cedano all'Istituto nazionale, *sostituire:* che le imprese assicuratrici cedano in riassicurazione all'Istituto nazionale.

Ancona.

Al n. 1º, dopo le parole: di ciascun rischio, *aggiungere:* per i contratti superiori ad un capitale di lire 1,009 o ad una rendita di lire 400 annue.

Graziadei.

Sopprimere il n. 2º.

Ancona.

Sopprimere il n. 2º.

Nava Cesare.

Al n. 2, dopo le parole: Cassa depositi e prestiti, *sostituire:* la quota dei premi riscossi corrispondenti ai rischi assunti non coperti dalla riassicurazione prescritta dall'articolo 145 del codice di commercio.

Rubini.

Aggiungere il seguente capoverso:

L'Istituto di Stato terrà un bilancio speciale per le riassicurazioni.

Ancona.

Art. 24-quinques.

Nel 1º comma, alle parole: in misura non mai superiore al 70 per cento ecc.; *sostituire:* che saranno fissate dal regolamento e non dovranno in alcun caso superare l'80 per cento del premio del 1º anno.

Ancona.

Nel primo comma, alle parole: al 70 per cento, *sostituire:* al 90 per cento.

Giulio Alessio.

Nel 2º comma, alle parole: in misura non mai superiore al 5 per cento ecc.; *sostituire:* che saranno fissate dal regolamento e non dovranno superare il 7 per cento del premio annuo.

Ancona.

Nel secondo comma, sostituire alle parole: al 5 per cento, *le parole:* al 3.50 per cento.

Giulio Alessio.

Art. 25.

Alle parole: sentito il Consiglio dei ministri, *sostituire:* sentito il Consiglio di Stato.
Graziadei.

Articoli aggiuntivi.

Art. 25 bis.

Entro un anno dalla costituzione del-**Svolto.**
l'Istituto Nazionale di assicurazioni sarà presentato al Parlamento un disegno di legge per rendere obbligatoria la iscrizione all'Istituto stesso degli impiegati di nuova o di recente nomina allo scopo di assicurare loro, o alle loro famiglie, dopo un certo numero di anni di servizio, determinate indennità, o pensioni temporanee, mediante rilasci fissi o variabili sullo stipendio, integrati da congrui contributi dello Stato, con facoltà a ciascun impiegato di aumentare tali rilasci, per conseguire o far conseguire alla sua famiglia vantaggi maggiori.

Mosca Tommaso.

Art. 26.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge i ministri competenti presenteranno un disegno di legge per sostituire al vigente sistema delle pensioni agli impiegati dello Stato, un sistema che renda obbligatoria la loro assicurazione presso l'Istituto Nazionale per un capitale o per una rendita annua.

Graziadei.